

**VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 31 del 31 LUGLIO 2024**

**Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/1977.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **DICIOTTO E MINUTI TRE**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	MANCA Mariano	CONSIGLIERE	SI
MORA Maria Beatrice	CONSIGLIERE	SI	PANARIELLO Angelo	CONSIGLIERE	SI
POLETTI Lorena	CONSIGLIERE	SI	MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	SI
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	PORCU Luca	CONSIGLIERE	SI
MEDINA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BELLONE Nicoletta	CONSIGLIERE	SI
BERTONA Marco Emilio	CONSIGLIERE	SI	ZANETTA Valentina	CONSIGLIERE	SI
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	NO	BIONDELLI Sonia	CONSIGLIERE	SI
ABBATE Loredana	CONSIGLIERE	SI	FAGGIANO Roberto Cataldo	CONSIGLIERE	SI
LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI			
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, Valsesia Francesco Carlo, Cristina Anna.

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi Laterza nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

**Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano essere assenti in più dall'aula le Consigliere Poletti Lorena e Zanetta Valentina, pertanto 14 sono i presenti.**

L'Assessore Zanetta Elisa Lucia relazione come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso che:

- il Comune di Borgomanero è dotato di P.R.G.C. approvato con DGR 21 dicembre 2015, n. 70-2680 con modifiche "ex officio";
- successivamente, sono state apportate modifiche di carattere parziale redatte ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977 ed essenzialmente indirizzate alla messa a punto di dettagli per la migliore attuazione delle previsioni d'ordine generale:
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24 giugno 2019 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 giugno 2019 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22 novembre 2019 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23 marzo 2020 - approvazione progetto definitivo variante parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28 dicembre 2020 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 5 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31 marzo 2022 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 6 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31 marzo 2022 Variante urbanistica inerente la realizzazione dell'opera pubblica relativa al "Tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Kennedy - Secondo intervento" di cui all'art. 17 bis comma 6 della l.r. 56/77 al P.R.G.C.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 ottobre 2022 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 7 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 ottobre 2022 – approvazione progetto definitivo variante parziale n. 8 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- l'amministrazione comunale nel corso dell'anno 2019 ha inteso procedere con la stesura di una variante generale al PRGC al fine dell'adeguamento obbligatorio dello stesso al Piano Paesaggistico regionale e ai parametri edilizi ed urbanistici definiti con il Regolamento Edilizio tipo regionale nonché adeguamento normativo e riassetto urbanistico;

- durante l'iter di stesura della variante generale è stata condivisa con la Regione Piemonte la modifica della tipologia di variante da approvare in funzione delle modifiche proposte al PRGC vigente prediligendo la stesura di una variante strutturale ex art. 17 comma 3 della L.R. 56/77 anziché quello della variante generale inizialmente previsto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26 febbraio 2024 è stata adottato il progetto preliminare della variante strutturale n. 1 al PRGC ai sensi art. 15 L.R. 56/77 s.m.i.;
- successivamente, sono state apportate modifiche ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/1977:
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 marzo 2023 e n. 50 del 30 ottobre 2023 - modifica n. 1 al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 70-2680 con modifiche "ex officio", secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 12 lettere c) e d) della L.R. 56/1977, dell'ambito assoggettato a P.I.P. località Beatrice normato dall'art. 26 delle N.T.A. - area P.I.P. località Beatrice - "Scheda Area n. 25";
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 ottobre 2023 - modifica n. 2 al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 70-2680 con modifiche "ex officio", secondo quanto disposto dall'art. 17 comma 12 lettere c) e d) della L.R. 56/1977 dell'ambito n. 6 assoggettato a Piano Direttore senza modifica del tipo di strumento urbanistico esecutivo;

Premesso altresì che:

- l'Amministrazione comunale in data 31 ottobre 2023 ha promosso con avviso pubblico l'intendimento di intraprendere la redazione della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. finalizzata esclusivamente a riqualificazione, ampliamento e nuovo insediamento di attività economiche di qualsiasi natura (industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, direzionale), nell'ambito del territorio comunale ed entro i limiti imposti dalla disposizione di legge;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 18 dicembre 2023 è stato adottato il progetto preliminare di variante parziale n. 10 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977;

Dato atto che la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 18 dicembre 2023 unitamente agli elaborati tecnici adottati è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Borgomanero, all'albo pretorio on-line e depositata presso la segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi dal 28 dicembre 2023 al 27 gennaio 2024 affinché chiunque potesse prenderne visione e formulare, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ovvero nel periodo dal 13 gennaio 2024 al 27 gennaio 2024, osservazioni e proposte nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 17 comma 7° della L.R. 56/1977, nonché presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977;

Considerato che per i contenuti della variante parziale di che trattasi, non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, si è proceduto con l'iter "j1 – Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRGC: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale" (D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977);

Evidenziato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 7° della L.R. 56/1977, del D.Lgs n. 152/2006 e della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977, con nota prot. n. 2023/0056390 del 28/12/2023, la predetta deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Novara – settore affari istituzionali

pianificazione territoriale, tutela ufficio pianificazione, risorse idriche e VAS e all'Arpa Piemonte dipartimento provinciale di Novara, per il pronunciamento di competenza;

Considerato che:

- entro ed anche oltre i termini suddetti non sono state presentate osservazioni e proposte;
- che con nota acquisita al protocollo comunale in data 29 gennaio 2024 n. 0004853/2024, l'Arpa – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ha trasmesso il proprio contributo, ed al punto “4. Conclusioni” si è espressa nei seguenti termini: «Valutata la documentazione tecnica predisposta dal Proponente, si ritiene che il RP debba definire con maggiore dettaglio eventuali problemi ambientali pertinenti alla Variante sulla base delle considerazioni espresse nel paragrafo precedente.»;
- che con nota prot. n. 6007/2004 del 07/03/2024, acquisita al protocollo comunale in data 07/03/2024 n. 0011707/2024, la Provincia di Novara ha trasmesso il decreto del Presidente n. 29 del 04 marzo 2024 ove si ritengono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17, comma 5 delle L.R. 56/1977, in merito alla classificazione della variante come parziale, nonché prende atto che si tratta di modifiche di due parametri in un'area avente già la medesima destinazione urbanistica da P.R.G. e chiede che:
  - nella delibera di approvazione venga espressamente indicato che non è stato prodotto il prospetto previsto al comma 7 dell'art. 17 della LUR in quanto la variante non determina modifiche al dimensionamento complessivo del PRGC, così come indicato al punto 5 della Relazione Illustrativa;
  - la deliberazione di approvazione dia atto:
    - 1) a seguito di verifica da parte del Comune, che ai sensi dell'art. 17 c. 5 lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG e loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;
    - 2) ai sensi dell'art. 17 comma 1bis della L.R. 56/77 e s.m. e i., che la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017 e secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R, così come riportato nella Relazione Illustrativa;
  - di rammentare altresì che, preso atto della dichiarazione rilasciata dal geologo ai sensi dell'art. 17 c. 5 lett g) della L.R. 56/77 e s.m. i., è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità degli interventi con la normativa geologia afferente;
  - in merito alla compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovracomunali approvati, di ritenere le modifiche proposte con la presente variante parziale, compatibili con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 05/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione. Rispetto al Piano Territoriale Provinciale, visto che il lato occidentale dell'area oggetto di variante è interessato per una porzione a sud ovest dal corridoio ecologico del Torrente La Grua, così come recepito dal PRGC, di chiedere, analogamente a quanto fatto per la scheda d'area 13 di disciplina del comparto della Resiga, di valutare la possibilità di inserire anche nella

scheda dell'Ambito P.I.P., in località Beatrice (scheda 25) indicazioni in merito, sia di mitigazione che di potenziale miglioramento della rete ecologica quale forma di compensazione;

- in merito agli aspetti ambientali di richiamare integralmente il contributo di Arpa Piemonte che riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, come indicato alla lett. d) capitolo 1.2 dell'Allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977. In particolare si richiamano le Conclusioni del contributo dell'Agenzia in cui viene ritenuto necessario definire con maggiore dettaglio eventuali problemi ambientali pertinenti alla Variante sulla base delle considerazioni espresse;

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 46 del 30 aprile 2024 con la quale questa Amministrazione ha preso atto del verbale dell'organo tecnico comunale del 18 aprile 2024, escludendo dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S. - la Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente;

Considerato che le modifiche di che trattasi si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/77 in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Dato atto che la variante parziale di che trattasi:

- non determina modifiche al dimensionamento complessivo del PRGC, così come indicato al punto 5 della Relazione Illustrativa e pertanto non è stato prodotto il prospetto previsto al comma 7 dell'art. 17 della LUR;
- ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG e loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;
- ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della LR 56/77 e s. m. e i., è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017 e secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R, così come riportato nella Relazione Illustrativa;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e s. m. e i, che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;
- in merito alla compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovracomunali approvati, di ritenere le modifiche proposte compatibili con la previsione del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione;

Considerato:

- che la presente variante parziale n. 10 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977, così come esplicitato nella "relazione illustrativa" redatta dal professionista incaricato della variante urbanistica risulta compatibile con il Piano di classificazione Acustica del territorio Comunale ai sensi della Legge n. 447/95, D.P.C.M. del 14 novembre 1997, L.R. n. 52/2000, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2018;
- che le modificazioni conseguenti alle decisioni assunte nell'ambito della presente variante parziale n. 10 non contrastano con le determinazioni espresse in conseguenza delle indagini e delle analisi geologiche-tecniche eseguite ai sensi della C.P.G.R. 08.05.1997 n. 7/LAP a corredo del PRGC vigente;

Vista la documentazione progettuale che compone la variante parziale n. 10 - progetto definitivo - redatta dall'Arch. Mauro Vergerio acquisita al protocollo comunale in data 20 giugno 2024 n. 28043;

Vista la L.R. 56/1977

Vista la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998.

Vista la DGR 29/02/2016 n. 25-2977.

Sentita la Commissione Consiliare n. 3 nella seduta del 04/07/2024.

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in cui intervengono la Consigliera Bellone Nicoletta, l'Assessore Zanetta Elisa Lucia, il Consigliere Bertona

Marco Emilio. Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione dell'Assessore Zanetta Elisa Lucia, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Uditi gli interventi della Consigliera Bellone Nicoletta, dell'Assessore Zanetta Elisa Lucia e del Consigliere Bertona Marco Emilio, per i cui contenuti integrali si rinvia al verbale di seduta.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 16
ASTENUTI	N. 1 (Porcu Luca)
VOTANTI	N. 15
VOTI CONTRARI	N. 4 (Bellone Nicoletta, Biondelli Sonia, Zanetta Valentina, Faggiano Roberto Cataldo)
VOTI FAVOREVOLI	N. 11

### **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, il progetto definitivo di variante parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, costituita dal seguente elaborato redatto dall'Arch. Vergerio Mauro:
  - Relazione illustrativa che contiene estratti planimetrici, verifica coerenza pianificazione sovraordinata e Norme di Attuazione (stralcio articoli oggetto di modifica);
- 2) di recepire le indicazioni formulate dalla Provincia di Novara espresse con decreto del Presidente n. 29 del 04 marzo 2024 pervenuto in data 07 marzo 2024 al protocollo n. 0011707/2024;
- 3) di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 in quanto:
  - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

4) di dare atto che la variante parziale di che trattasi:

- non determina modifiche al dimensionamento complessivo del PRGC, così come indicato al punto 5 della Relazione Illustrativa e pertanto non è stato prodotto il prospetto previsto al comma 7 dell'art. 17 della LUR;
- ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG e loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;
- ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della LR 56/77 e s. m. e i., è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017 e secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R, così come riportato nella Relazione Illustrativa;

5) di rammentare:

- ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e s. m. e i., che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;
- in merito alla compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovracomunali approvati, di ritenere le modifiche proposte compatibili con la previsione del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e

con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione.

- 6) di dare atto altresì che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977;
- 7) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla provincia di Novara, alla Regione Piemonte ed al Ministero.

## SUCCESSIVAMENTE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 16
ASTENUTI	N. 1 (Porcu Luca)
VOTANTI	N. 15
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI FAVOREVOLI	N. 15

Stante l'urgenza, determinata dalla necessità di rendere maggiormente attrattivo il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) sito in località Beatrice, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

*(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).*

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è la geom. Morena Medina, geometra - Area Tecnica - Settore urbanistico;
- che il procedimento ha avuto inizio con la presente proposta;
- che il termine previsto del procedimento è il 31-07-2024 (salvo cause di forza maggiore);
- che l'Arch. Fasola Chiara, Dirigente Area Tecnica – Governo del Territorio servizio urbanistico - dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*F.to Luigi Laterza*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Michele Crescentini*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

---



# Città di Borgomanero

## ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 31/07/2024**

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 06/08/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Michele Crescentini*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 31/07/2024**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 07/08/2024 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, li 07/08/2024

**IL MESSO COMUNALE**

***Gaudino Alberto***

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

---